

L' ESAME DI STATO E L' AS-L

*JOB & ORIENTA
VERONA*

1.12.2017

DOPPIO BINARIO



- **ESAMI DI STATO a.s. 2017-2018**
- **ESAMI DI STATO a.s. 2018-2019**

L'ATTUALE ESAME DI STATO

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

- Legge n. 425 del 10.12.1997 «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»
- Legge n. 1 dell' 11.1.2007 «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l'università»
- DPR n. 323 del 23.7.1998 – Regolamento del nuovo esame di Stato
- DPR n. 122 del 22.6.2009 – Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
- DM n. 99 del 16.12.2009 «Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico»

**L'ATTUALE ESAME DI STATO
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO**

**NELLE NORME PRINCIPALI RICORDATE
NON VI E' CENNO
DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

L' ASL PRIMA DELLA LEGGE 107/2015

LA RIFORMA MORATTI

- **LEGGE DELEGA 53/2003 art. 4**
- **DLGS 77/2005 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

L' ASL PRIMA DELLA LEGGE 107/2015

IL RIORDINO GELMINI

- **Decreti di riordino del 2010**
 - **DRP 87 (DPR 133/2017 integrativo)**
 - **DPR 88 (DPR 134/2017 integrativo)**
 - **DPR 89**
- **Linee guida degli Istituti tecnici e Istituti professionali**
- **Indicazioni nazionali per i Licei.**

IL RIORDINO GELMINI

ASL – ISTITUTI PROFESSIONALI

Relativamente agli **Istituti Professionali**, il D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, all'art. 5 comma 2 lettera d, prevede che *“I percorsi (...) si sviluppino soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l'orientamento progressivo, l'analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e **l'alternanza scuola lavoro**”*.

IL RIORDINO GELMINI

ASL – ISTITUTI PROFESSIONALI

Relativamente agli **Istituti Professionali**, il D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, all' Allegato A - Profilo educativo, culturale e professionale (PECuP), indica

- al punto 2

*Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali **la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro**, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio.*

- al punto 2.4

*I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il privato sociale. **La metodologia dell'alternanza scuola lavoro** è funzionale a questo raccordo sistematico.*

IL RIORDINO GELMINI

ASL – ISTITUTI PROFESSIONALI

Direttiva MIUR 16.01.2012, n. 5 - Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno. (G.U. 30.03.2012, n. 76 - S.O. n. 60)

2.2.2 Alternanza scuola-lavoro

L'alternanza scuola-lavoro, pur presentando alcune analogie con le esperienze di stage e tirocinio, si differenzia da queste per le caratteristiche strutturali e per la più stretta relazione personale dello studente con il contesto lavorativo.

Introdotta in Italia come una delle modalità di realizzazione dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado (art. 4 legge delega n.53/03), l'alternanza scuola-lavoro si configura quale metodologia didattica innovativa del sistema dell'istruzione che consente agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare i propri percorsi formativi alternando periodi di studio "in aula" e forme di apprendimento in contesti lavorativi. Si tratta, dunque, di una possibilità attraverso la quale si attuano modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo.

Con l'alternanza scuola-lavoro si riconosce, infatti, un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell'alternanza, infatti, si permette l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano dell'Offerta Formativa.

Attraverso l'alternanza scuola-lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci nell'apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell'azienda/impresa non sono più considerate come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell'apprendimento. "Pensare" e "fare" come processi complementari, integrabili e non alternativi.

Il modello dell'alternanza scuola-lavoro, inoltre, intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed applicativo, ma si pone gli obiettivi più incisivi di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo", quindi sicuramente spendibili nel mercato del lavoro. Condizione che offre quel vantaggio competitivo (rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico) che costituisce, esso stesso, stimolo all'apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.

L'alternanza scuola-lavoro, perciò, non costituisce un percorso "di recupero", ma al contrario si qualifica come strumento per rendere più flessibili i percorsi di istruzione, nella cornice del lifelong learning. Per questo alla scuola è richiesto un maggiore impegno progettuale, perché l'alternanza scuola-lavoro investe direttamente i curricoli, con l'esigenza di definire preliminarmente, ai fini della predisposizione di progetti formativi personalizzati, quali risultati di apprendimento possono essere sviluppati efficacemente a scuola e quali si prestano meglio a maturare e progredire attraverso l'esperienza pratica e il contesto operativo.

Un percorso di alternanza implica necessariamente l'esigenza di correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e quindi richiede un raccordo diretto della scuola con il tessuto produttivo anche mettendo in relazione l'analisi delle caratteristiche socio-economiche del territorio con le attitudini degli studenti.

I nuovi modelli organizzativi proposti dal riordino degli Istituti Professionali, quali i Dipartimenti e il Comitato Tecnico Scientifico, possono svolgere un ruolo importante sia per facilitare l'inserimento dei giovani in quei contesti operativi disponibili ad ospitare gli studenti, sia per attivare efficacemente le procedure per strutturare i percorsi di alternanza, più complesse di quelle previste per gli stage e i tirocini.

In questo specifico contesto educativo, assume particolare rilevanza la funzione tutoriale, preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il territorio.

Nell'alternanza la figura del tutor supporta e favorisce i processi di apprendimento dello studente. Il tutor si connota come "facilitatore dell'apprendimento": accoglie e sostiene lo studente nella costruzione delle proprie conoscenze, lo affianca nelle situazioni reali e lo aiuta a ri-leggere l'insieme delle esperienze per poterle comprendere nella loro naturale complessità, lo aiuta, dunque, a ri-visitare il suo sapere e ad aver chiare e a valutare le tappe del proprio processo di apprendimento.

Sotto il profilo organizzativo, l'alternanza condivide la maggior parte degli adempimenti previsti per la pianificazione degli stage e dei tirocini. È evidente l'impegno richiesto ai Dirigenti Scolastici per la stipula di accordi, che possono coinvolgere anche reti di scuole, con i diversi soggetti del mondo del lavoro operanti nel territorio. Accordi a valenza pluriennale, ovviamente, garantiscono alla collaborazione maggiore stabilità e organicità.

IL RIORDINO GELMINI

ASL – ISTITUTI TECNICI

Relativamente agli **Istituti Tecnici**, il D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, all'art. 5 comma 2 lettera e, prevede *“Stage, tirocini e **alternanza scuola lavoro** sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio”*.

Relativamente agli **Istituti Tecnici**, il D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, all'Allegato A - Profilo educativo, culturale e professionale (PECuP), indica al punto 2.4 *«Gli stage, i tirocini e **l'alternanza scuola/lavoro** sono strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale»*.

IL RIORDINO GELMINI

ASL – ISTITUTI TECNICI

DIRETTIVA MIUR 16.01.2012, n. 4 - Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88.

2.2.2 Alternanza scuola-lavoro

L'alternanza scuola-lavoro, pur presentando alcune analogie con le esperienze di stage e tirocinio, si differenzia da queste per le caratteristiche strutturali e per la più stretta relazione personale dello studente con il contesto lavorativo. Introdotta in Italia come una delle modalità di realizzazione dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado (art. 4 legge delega n.53/03), l'alternanza scuola-lavoro si configura quale metodologia didattica innovativa del sistema dell'istruzione che consente agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare i propri percorsi formativi alternando periodi di studio "in aula" e forme di apprendimento in contesti lavorativi. Si tratta, dunque, di una possibilità attraverso la quale si attuano modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo. Con l'alternanza scuola-lavoro si riconosce, infatti, un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell'alternanza, infatti, si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano dell'Offerta Formativa. Attraverso l'alternanza scuola-lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci nell'apprendimento. Il mondo della Scuola e quello dell'azienda/impresa non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell'apprendimento. "Pensare" e "fare" come processi complementari, integrabili e non alternativi. Il modello dell'alternanza scuola-lavoro, inoltre, intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed applicativo, ma si pone l'obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo". Condizione che offre quel vantaggio competitivo (rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico) che costituisce, esso stesso, stimolo all'apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. L'alternanza scuola-lavoro, perciò, non costituisce un percorso "di recupero", ma al contrario si qualifica come strumento per rendere più flessibili i percorsi di istruzione, nella cornice del lifelong learning. I nuovi modelli organizzativi proposti dal riordino degli Istituti Tecnici, quali i Dipartimenti e il Comitato Tecnico Scientifico, possono svolgere un ruolo importante sia per facilitare l'inserimento dei giovani in quei contesti operativi disponibili ad ospitare gli studenti, sia per attivare efficacemente le procedure di alternanza, più complesse di quelle previste per gli stage e i tirocini. In questo specifico contesto educativo, assume particolare rilevanza la funzione tutoriale, preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il territorio. Nell'alternanza la figura del tutor supporta e favorisce i processi di apprendimento dello studente. Il tutor si connota come "facilitatore dell'apprendimento"; accoglie e sostiene lo studente nella costruzione delle proprie conoscenze; lo affianca nelle situazioni reali e lo aiuta a ri-leggere l'insieme delle esperienze per poterle comprendere nella loro naturale complessità. Lo aiuta, dunque, a rivisitare il suo sapere e ad avere chiara valutazione delle tappe del proprio processo di apprendimento. Sotto il profilo organizzativo, l'alternanza condivide la maggior parte degli adempimenti previsti per la pianificazione degli stage e dei tirocini. evidente l'impegno richiesto ai Dirigenti scolastici per la stipula di accordi, che possono coinvolgere anche reti di scuole, con i diversi soggetti del mondo del lavoro operanti nel territorio. Accordi a valenza pluriennale, ovviamente, garantiscono alla collaborazione maggiore stabilità e organicità. Ciò allo scopo di avvicinare sempre più i giovani al lavoro e il lavoro ai giovani

IL RIORDINO GELMINI

ASL – LICEI

Relativamente ai **Licei**, il D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, all'art. 2.7 stabilisce

*«Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei **percorsi di alternanza scuola-lavoro** di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio».*

IL RIORDINO GELMINI

ASL – LICEI

INDICAZIONI NAZIONALI PER I LICEI – ALLEGATO A

Il Profilo indica inoltre i risultati di apprendimento comuni all'istruzione liceale, divisi nelle cinque aree (metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico umanistica; scientifica, matematica e tecnologica) e, infine, descrive i risultati peculiari a ciascun percorso liceale. Si tratta in parte di risultati "trasversali", cui concorrono le diverse discipline, che chiamano in causa la capacità progettuale del corpo docente e costituiscono l'ideale intelaiatura dei singoli Piani dell'Offerta Formativa. Costituiscono dunque gli obiettivi fondamentali che le Istituzioni scolastiche sono chiamate non solo a raggiungere, ma ad arricchire in base alla propria storia, al collegamento col territorio, alle proprie eccellenze e alle professionalità presenti nel corpo docente, anche attraverso il pieno utilizzo degli strumenti previsti dal Regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei: la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche; l'eventuale costituzione dei dipartimenti e del comitato scientifico; l'attivazione di attività e insegnamenti facoltativi; i percorsi attivabili a partire dal secondo biennio "anche d'intesa con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori", finalizzati "all'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro", approfondimento che può essere realizzato anche "nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio". Come recita appunto il Profilo, sono "la progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell'offerta formativa; la libertà dell'insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti" ad essere decisive "ai fini del successo formativo".

RIORDINO GELMINI ASL - ESAMI DI STATO

LE INDICAZIONI PRESENTI NELLE NORME E NEI DOCUMENTI
DEL RIORDINO GELMINI
COMINCIANO AD OPERARE SULL'ESAME DI STATO
A PARTIRE DALL' A. S. 2010-2011
CON L'ESAME DI STATO 2011 (OM 42 del 6.5.2011)
SPECIE PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

(art. 3 comma 2; art. 6 comma 3; art. 8 comma 5; art. 15 comma 4.1; art. 16 comma 5; art. 20 comma 6)

IL RIORDINO GELMINI «A REGIME» ASL - ESAME DI STATO

- ESAMI DI STATO A.S. 2014/2015: OM n. 11 del 29.5.2015
- ESAMI DI STATO A.S. 2015/2016: OM n. 252 del 19.4.2016

- ESAMI DI STATO A.S. 2016/2017:

ORDINANZA MINISTERIALE n. 257 DEL 4 MAGGIO 2017

«Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie. [...]. Anno scolastico 2016/2017»

NELL' ANNUALE ORDINANZA MINISTERIALE IN PIU' PUNTI SI FA RIFERIMENTO ALL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

ASL ED ESAME DI STATO OGGI

OM 257 del 4.5.2017

- art. 6 comma 7 (Documento del Consiglio di Classe)
- art. 8 comma 6 (Credito scolastico)
- art. 19 comma 4 (Terza prova scritta)
- art. 21 comma 5 (Colloquio) [anche art. 14 comma 4 e comma 30 art. 1 legge 107]
- art. 26 comma 7 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)
- art. 27 comma 6 (Supplemento Europass al Certificato)

La «presenza effettiva» dell' ASL nell'esame di Stato è stata limitata, anche se si è registrata una maggiore attenzione nell'esame di Stato 2017.

Il Decreto Legislativo 62/2017, che riforma l'esame di Stato, dà l'ASL un forte rilievo (ammissione, colloquio, certificazione).

OM 257 – art. 6 comma 7

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, **alle esperienze di alternanza scuola-lavoro**, di stage e di tirocini eventualmente promosse, nonché alla partecipazione studentesca, ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249/1998.

OM 257 – art. 8 comma 6

CREDITO SCOLASTICO

La valutazione delle **eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro** concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all'esame di Stato.

OM 257 – art. 19 comma 4

TERZA PROVA

La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle **eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro**, stage e tirocinio, della disciplina non linguistica insegnata attraverso la metodologia CLIL, così come descritte.

OM 257 – art. 21 comma 5

COLLOQUIO

La commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle **eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro**, stage e tirocinio opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe di cui al precedente articolo 6.

Anche art. 14 comma 4 (Calendario delle prove)

...Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998. I candidati dovranno specificare:

- a) titolo dell'argomento;*
- b) esperienza di ricerca o di progetto;*
- c) **esperienza di alternanza scuola-lavoro**, stage o tirocinio*

OM 257 – art. 26 comma 7

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al successivo comma 8. La menzione della lode va trascritta sul modello di diploma e sulla relativa certificazione integrativa. Le **eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro** verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.

OM 257 – art. 27 comma 6

SUPPLEMENTO EUROPASS AL CERTIFICATO

Le scuole potranno, tuttavia, come di consueto intervenire sul modello individuale di certificazione conclusivo dell'Esame di Stato, di cui al D.M. 3 marzo 2009 n. 26, dove potranno gestire, nell'apposito campo indicato come "Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito", insieme ai dati aggiuntivi inseriti in Sidi, anche quelli relativi alle **attività di alternanza scuola lavoro** svolte dallo studente. Il sistema Sidi, con le funzioni inerenti gli Adempimenti finali presenti nell'area Gestione Alunni- Esami di Stato, permetterà pertanto di precompilare il modello con i dati relativi al percorso, alla struttura e le ore di alternanza già registrati nel sistema; nel caso di dati non ancora caricati, le scuole hanno comunque la possibilità di aggiungerli in modo autonomo.

ASL ED ESAME DI STATO OGGI > DOMANI

- *La «presenza effettiva» dell' ASL nell'esame di Stato è stata limitata, anche se si è registrata una maggiore attenzione nell'esame di Stato 2017.*
- *Il Decreto Legislativo 62/2017, che riforma l'esame di Stato, dà l'ASL un forte rilievo (ammissione, colloquio, certificazione).*

L'OGGI E IL DOMANI

- **LEGGE 13.7.2015 n. 107, art. 1, commi 33-43**
- **GUIDA OPERATIVA 8.10.2015**
- Nota ministeriale 28.3.2017 prot. n. 3355 (chiarimenti interpretativi)

- **DLGS 13.4.2017 n. 62**

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ESAME DI STATO E ASL DALL' A.S. 2018/2019

DLGS 13.4.2017 n. 62 ART. 26 COMMA 1

Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere **dal 1° settembre 2017**.

Le disposizioni di cui al Capo III [**Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione**] del presente decreto, l'articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a **decorrere dal 1° settembre 2018**.

ESAME DI STATO E ASL

DLGS 13.4.2017 n. 62 ART. 12 COMMA 2 «Oggetto e finalità»

In relazione al **profilo** educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, **l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro**, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107

ESAME DI STATO E ASL

DLGS 13.4.2017 n. 62 ART. 13 COMMA 2 lettera c

«Ammissione dei candidati interni» - REQUISITI

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

GLI ALTRI REQUISITI PER L'AMMISSIONE (ART. 13 comma 2 lettere a.b.d)

- a) Frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato*
- b) Partecipazione prove INVALSI*
- d) Votazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina e voto di comportamento non inferiore a sei decimi*

ESAME DI STATO E ASL

DLGS 13.4.2017 n. 62 ART. 14 COMMA 3

«Ammissione dei candidati **esterni» - **REQUISITI****

L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo **svolgimento di attività assimilabili** all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ESAME DI STATO E ASL

DLGS 13.4.2017 n. 62 ART. 17 COMMA 9

«Prove d'esame»

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 18 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. **Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.**

ESAME DI STATO E ASL

DLGS 13.4.2017 n. 62 ART. 21 COMMA 2

«Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente»

Al diploma è allegato il **curriculum** della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico **nonché le attività di alternanza scuola-lavoro** ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

Buon lavoro.

